

IMPOSTE SUL REDDITO

Detrazioni relative a spese scolastiche e universitarie

di **EVOLUTION**



Oggetto della detrazione al 19% sono le spese di istruzione relative alla frequenza di corsi di istruzione secondaria, universitaria e di specializzazione universitaria, nonché master universitari presso istituti o università italiane o straniere, pubbliche o private, in misura non superiore a quella stabilita per le tasse ed i contributi degli istituti statali italiani.

Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in Evolution, nella sezione "Imposte dirette", una apposita Scheda di studio.

Il presente contributo vuole sottolineare gli ultimi interventi che hanno apportato modifiche sulla detraibilità delle spese scolastiche e universitarie.

La distinzione tra l'istruzione scolastica e quella universitaria è stata introdotta con la Legge "buona scuola" ([articolo 1, comma 151, della L. 107/2015](#)).

Per le spese di istruzione non universitarie, indicate all'[articolo 15, comma 1, lettera e-bis e lettera i-octies](#), è stata chiarita dalla [circolare AdE 3/E/2016](#) la distinzione tra le spese da poter considerare come **contributi volontari** e le **erogazioni liberali** deliberati dagli **istituti scolastici** e sostenuti per la frequenza scolastica. Tra queste, oltre alle spese relative a **gite scolastiche** e ogni altro contributo scolastico finalizzato all'ampliamento dell'offerta formativa deliberato dagli organi d'istituto, comprende, altresì, la **mensa scolastica** ([circolare AdE 3/E/2016](#) risposta 1.15) e i servizi scolastici integrativi quali l'assistenza al pasto e il pre e post scuola ([risoluzione AdE 68/E/2016](#)). La stessa Agenzia delle Entrate, nella [circolare AdE 3/E/2016](#), chiarisce quelli che sono i criteri per poter distinguere le spese per la frequenza scolastica e le erogazioni liberali, ammettendo una possibilità di detrazione senza limiti di importo.

La suddetta circolare chiarisce che sono, invece, escluse le spese sostenute per l'acquisto di materiale di cancelleria e di testi scolastici per la scuola secondaria di primo e secondo grado. Mentre la [risoluzione AdE 68/E/2016](#) indica l'esclusione delle spese relative al servizio di trasporto scolastico, in quanto si tratta di un servizio alternativo al trasporto pubblico per il quale non è attualmente prevista alcuna agevolazione.

Le misure sono state così modificate dalla legge di Stabilità 2017 e prevedono che la detrazione per le spese di istruzione scolastica è calcolata su un importo massimo di euro 717 euro per l'anno 2017 (di 786 euro per l'anno 2018 e di 800 euro a decorrere dall'anno 2019) per alunno o studente, da ripartire tra gli aventi diritto.

Come indicato dalla [circolare AdE 7/E/2017](#), vanno comprese nel limite anche le spese indicate nella CU 2018.

Occorre sottolineare che la [circolare AdE 7/E/2017](#) non afferma nulla in merito alla detrazione, ovvero se questa spetti esclusivamente ai **genitori**, oppure no. Il beneficio deve, pertanto, ritenersi spettante a chi ha sostenuto la spesa, anche se non è un genitore (ad esempio il nonno), fermo restando la condizione di familiare fiscalmente a carico ([articolo 15, comma 2, Tuir](#)).

La Legge di Bilancio 2018 inserisce la [lettera e-ter\) all'articolo 15 del Tuir](#), introducendo così una nuova detrazione del 19%. In particolare, a partire dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2018, sono detraibili le spese sostenute in favore di studenti (anche maggiorenni) a cui sia stato diagnosticato il disturbo specifico dell'apprendimento (DSA) per l'acquisto di strumenti compensativi e di sussidi tecnici e informatici (ex L. 170/2010) necessari per l'apprendimento, nonché per l'uso di strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e che assicurino ritmi gradualmente di apprendimento delle lingue straniere.

Le spese detraibili sono quelle sostenute fino al completamento della scuola secondaria di secondo grado.

Ai fini della detrazione è richiesto che un certificato medico attesti il collegamento funzionale tra i sussidi e gli strumenti acquistati e il tipo di disturbo dell'apprendimento diagnosticato.

Si fa presente che l'Agenzia delle Entrate dovrebbe emanare un decreto nel quale vengono individuate le modalità attuative per fruire della detrazione.

L'[articolo 1, comma 151, Legge n. 107/2015](#) ha inserito la nuova [lettera e-bis\) al citato comma 1 dell'articolo 15, Tuir](#). Contestualmente all'introduzione della nuova lettera e-bis), il [comma 151](#) ha altresì "riscritto" la lettera e) dello stesso articolo 15, successivamente modificata dall'[articolo 1, comma 954, L. 208/2015](#). A seguito di detti interventi, la lettera e) in esame dispone ora che le spese sostenute per la frequenza di:

- università statali, sono detraibili nella misura del 19% dell'intero importo corrisposto (non è previsto un limite di spesa);
- università non statali, sono detraibili nella misura del 19% dell'importo corrisposto, nel limite massimo di spesa individuato per il 2016 dal **D.M. 993/2016**.

I contribuenti che detraggono le spese universitarie, potrebbero essere interessati anche dalla detrazione del 19% per i **canoni di locazione** stipulati da studenti iscritti ad un'università

ubicata in un Comune diverso da quello di residenza ([lettera i-sexies, articolo 15, Tuir](#)). In particolare, è richiesto che l'immobile oggetto di locazione sia situato nello stesso comune dell'università e che disti almeno 100 Km dal comune di residenza e, comunque, in una diversa provincia.

Il limite massimo di spese su cui calcolare la detrazione è pari ad € 2.633,00.

Per i periodi di imposta in corso al 31.12.2017 e al 31.12.2018, il requisito della distanza è rispettato anche all'interno della stessa provincia ed è ridotto a 50 km per gli studenti residenti in zone montane o disagiate ([lettera i-sexies.01, articolo 15, Tuir](#)).

Considerate al pari delle università pubbliche e private, la detraibilità riguarda anche le spese riferite ad **università telematiche**, così come chiarito dalla [circolare AdE 18/E/2016](#), alle quali si applicano i limiti del D.M. 23 dicembre 2016.

La [circolare AdE 7/E/2017](#) ha, inoltre, precisato che rientrano nell'ambito oggettivo della detrazione anche le spese sostenute per la frequenza a **Istituti tecnici superiori (ITS)** in quanto equiparati alle spese universitarie.

Devono, quindi, ritenersi superati i chiarimenti resi con la [circolare AdE 17/E/2015](#), risposta 2.1, che collocava i corsi degli ITS nel segmento della formazione terziaria non universitaria.



EVOLUTION Euroconference

Ogni giorno ti diamo le risposte che cerchi,
calde come il tuo primo caffè.

Aggiornamenti, approfondimenti e operatività,
in un unico portale realizzato da professionisti per i professionisti.

[richiedi la prova gratuita per 15 giorni >](#)